

M O D I

Metodologie Organizzative per la Direzione d'Impresa


MODI S.r.l. - Sedi Operative: Via Buonarroti n. 30, 30038 Spinea (VE) - Via Volturmo n. 4/E, 30173 Mestre (VE)
Capitale Sociale € 15.000 i.v. - Registro Imprese Venezia 03068230279 - REA Venezia N. 278415
Sede Legale: Piazza Marconi, 9 - 30038 Spinea (VE) - C. Fisc. e P.IVA: 03068230279
Tel: 041 5412700 - Fax: 041 5410464 - www.modiq.it - e-mail: modisq@tin.it - modi.pec@legalmail.it

PUBBLICATI SULLA G.U. N° 8 DELL'11 GENNAIO 2012 GLI ACCORDI PER LA FORMAZIONE APPROVATI IL 21 DICEMBRE 2011

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale n. 8 del 11-1-2012 ed entrato in vigore il 26 gennaio 2012, l'Accordo sancito il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni che costituisce l'adempimento sostanziale dei commi 2, degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, colmando un vuoto che aveva sinora causato notevoli difficoltà a chi era tenuto ad interpretare la legislazione in materia di formazione dei Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori.

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, articolando i corsi in tre differenti livelli di rischio: basso (16 ore), medio (32 ore) e alto (48 ore). Il rischio è individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell'azienda. Sono stati inoltre introdotti obblighi di aggiornamento quinquennali (6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio).



MODI

Metodologie Organizzative per la Direzione d'Impresa

MODI S.r.l. - Sedi Operative: Via Buonarroti n. 30, 30038 Spinea (VE) - Via Volturmo n. 4/E, 30173 Mestre (VE)
Capitale Sociale € 15.000 i.v. - Registro Imprese Venezia 03068230279 - REA Venezia N. 278415
Sede Legale: Piazza Marconi, 9 - 30038 Spinea (VE) - C. Fisc. e P.IVA: 03068230279
Tel: 041 5412700 - Fax: 041 5410464 - www.modiq.it - e-mail: modisq@tin.it - modi.pec@legalmail.it

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione dei lavoratori, si articola in due moduli distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza, consultabile nell'allegato 2 dell'accordo).

La durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio è la seguente:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

Come per la formazione dei datori di lavoro, vi è l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni, indipendentemente dal macrosettore di rischio.

Indipendentemente dalla classe di rischio dell'azienda, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI



* PUÒ ESSERE SVOLTO IN MODALITÀ E-LEARNING (FAD - FORMAZIONE A DISTANZA)

M O D I

Metodologie Organizzative per la Direzione d'Impresa

MODI S.r.l. - Sedi Operative: Via Buonarroti n. 30, 30038 Spinea (VE) - Via Volturno n. 4/E, 30173 Mestre (VE)
Capitale Sociale € 15.000 i.v. - Registro Imprese Venezia 03068230279 - REA Venezia N. 278415
Sede Legale: Piazza Marconi, 9 - 30038 Spinea (VE) - C. Fisc. e P.IVA: 03068230279
Tel: 041 5412700 - Fax: 041 5410464 - www.modiq.it - e-mail: modisq@tin.it - modi.pec@legalmail.it

FORMAZIONE DEI PREPOSTI


La formazione dei preposti implica come prerequisito la formazione dei lavoratori alla quale viene sommata una formazione particolare aggiuntiva.

Tale formazione si articola su 8 punti dei quali i primi 5 possono essere svolti in modalità e-learning (formazione a distanza).

La durata minima complessiva degli otto punti è di 8 ore indipendentemente dal macrosettore di rischio e prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Prerequisito: Occorre svolgere anche la formazione dei lavoratori.



* PUÒ ESSERE SVOLTO IN MODALITÀ E-LEARNING (FAD - FORMAZIONE A DISTANZA)

M O D I

Metodologie Organizzative per la Direzione d'Impresa


MODI S.r.l. - Sedi Operative: Via Buonarroti n. 30, 30038 Spinea (VE) - Via Volturmo n. 4/E, 30173 Mestre (VE)
Capitale Sociale € 15.000 i.v. - Registro Imprese Venezia 03068230279 - REA Venezia N. 278415
Sede Legale: Piazza Marconi, 9 - 30038 Spinea (VE) - C. Fisc. e P.IVA: 03068230279
Tel: 041 5412700 - Fax: 041 5410464 - www.modiq.it - e-mail: modisq@tin.it - modi.pec@legalmail.it

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, che sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, prevede una durata minima di 16 ore, indipendentemente dal macrosettore di rischio; la formazione è suddivisa in 4 moduli per i quali è concesso lo svolgimento in modalità e-learning.

L'aggiornamento quinquennale è di minimo 6 ore ed anch'esso può essere svolto in modalità e-learning.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI



* PUÒ ESSERE SVOLTO IN MODALITÀ E-LEARNING (FAD - FORMAZIONE A DISTANZA)

COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALI E ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI

I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati chiedendo preventivamente la collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.

In caso di assenza dei suddetti organismi, e in caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta, il datore di lavoro procede a pianificare e realizzare la formazione.

Se la richiesta riceve riscontro occorre tenere conto delle indicazioni ricevute nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Formazione per lavoratori, dirigenti e preposti:

Non sono tenuti a frequentare i percorsi formativi, così come disciplinati dall'Accordo (fermo restando l'obbligo di aggiornamento previsto al Punto 9 dell'Accordo stesso), i lavoratori che entro il 26/01/2013 abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei CCL per durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

I dirigenti e preposti devono essere avviati a corsi di formazione di contenuto coerente con le disposizioni dell'Accordo, in modo che gli stessi vengano conclusi entro l'11 luglio 2013.

Nuovi assunti:

Il personale di nuova assunzione (lavoratori, preposti, dirigenti) deve completare gli obblighi formativi anteriormente alla assunzione o, ove ciò non sia possibile, entro 60 giorni dalla assunzione.

Formazione RSPP Datori di Lavoro:

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti dall'Accordo, i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro il 26 luglio 2012, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Formazione lavoratori e preposti:

I lavoratori e i preposti non sono tenuti a frequentare i corsi previsti dall'Accordo se, alla data del 11 gennaio 2012, avevano ricevuto una formazione rispettosa delle previsioni normative per durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Nel caso di formazione effettuata prima del 11 gennaio 2007, l'obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro l'11 gennaio 2013. Se la formazione è stata realizzata dopo l'11 gennaio 2007, l'aggiornamento deve essere completato entro l'11 gennaio 2017.

Qualora non sia stata svolta alcuna formazione, o la stessa non sia dimostrabile, i lavoratori già in forza dovranno essere sottoposti immediatamente alla formazione secondo le regole previste per i nuovi assunti.

La formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti deve essere conclusa entro l'11 gennaio 2013.

Formazione Datori di Lavoro:

I datori di lavoro RSPP, che hanno già frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa pregressa (art. 3 del D.M. 16/01/1997), sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento entro l'11/01/2017 (ovvero entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo stesso).

I soggetti che si erano autonominati RSPP entro il 31/12/1996 e che godevano perciò dell'esonero dalla frequenza ai predetti corsi, sono tenuti ad aggiornare la formazione entro l'11/01/2014 (ovvero entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo).

Formazione Dirigenti:

La formazione non è richiesta per i dirigenti che:

- dimostrino di avere svolto entro l'11 gennaio 2012 una formazione conforme all'art. 3 del DM 16/01/1997, effettuata dopo il 14 agosto 2003;
- dimostrino di avere frequentato i corsi del Modulo A per ASPP e RSPP di cui all'Accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006.

FORMAZIONE A DISTANZA

L'allegato I del documento emanato dalla Conferenza Permanente si è pronunciato su un altro tema importante: la formazione a distanza.

Ricordiamo che lo schema di accordo prevede, infatti, l'uso dell'E-Learning, ma con precise limitazioni:

- SOLO per la formazione generale dei lavoratori;
- SOLO per la formazione dei preposti sui primi 5 punti;
- SOLO in modalità avanzate e interattive, secondo nuove "regole" innovative, anch'esse dettagliatamente imposte e riportate nell'allegato I;
- con DIVIETO di utilizzo per la formazione specifica dei lavoratori;
- con OBBLIGO di verifiche finali in presenza.

CREDITI FORMATIVI

Costituiscono credito formativo permanente:

- Il modulo di formazione generale per i lavoratori;
- La formazione particolare aggiuntiva per i preposti;
- La formazione dei dirigenti.

Nel caso in cui il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla formazione generale, che la formazione specifica di settore.

Se, invece, il lavoratore costituisce un nuovo rapporto di lavoro con un'azienda di diverso settore produttivo, costituisce credito formativo solamente la frequenza alla formazione generale, e andrà ripetuta la formazione specifica relativa al nuovo settore.

I crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fino a quando non intervengono cambiamenti, secondo quanto indicato nei commi 4 e 6 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa che siano individuati appositi criteri di qualificazione, l'Accordo stabilisce che i docenti (interni o esterni all'azienda) devono avere un'esperienza di docenza o esperienza professionale almeno triennale in materia di sicurezza; tale esperienza può consistere anche nello svolgimento, sempre per almeno tre anni, dei compiti di ASPP/RSPP.